

Trascrizione non ufficiale: Udienza 8 novembre 2016 doppio cognome alla Corte costituzionale
Relatore Amato

«L'ordinanza viene dalla Corte d'Appello di Genova, la quale deve decidere su un diniego del Tribunale di Genova di accogliere l'impugnativa che le parti avevano fatto del rifiuto posto dall'Ufficiale dello stato civile di Genova di attribuire a loro figlio il cognome materno in aggiunta a quello paterno. Si tratta di una coppia di coniugi, di una cittadina italo/brasileña in quanto fra l'altro aveva sposato un italiano, che hanno avuto un bambino che è nato in Italia, il quale ha la doppia cittadinanza in virtù della condizione della madre, ed è iscritto - o meglio - identificato come cittadino anche brasiliano in Brasile col doppio cognome in conformità alla legge di quel Paese. I genitori d'accordo, chiedono all'Ufficiale dello stato civile di iscriverlo allo stato civile italiano col doppio cognome e l'Ufficiale dello stato civile, prevedibilmente dice di no ritenendo che debba essere iscritto col solo cognome del padre; viene impugnato questo rifiuto, viene negato l'accoglimento del Tribunale, la Corte d'Appello propone una questione che la Corte conosce perché era già arrivata nel 2006, che è quella che costruisce una impugnativa di una pluralità di disposizioni dalle quali ritiene in modo direi conforme ad una interpretazione(?) vivente e consolidata che ne emerga una norma implicita non scritta come tale in nessuna disposizione ma presupposta da tutte - in particolare dall'articolo del codice civile 237 "fatti costitutivi del possesso di stato" - e così via fino al noto regolamento del 2000 che si aggancia a questa normativa, che considerano questa norma parte del sistema. E' noto che una parte della dottrina ma non solo, ritenuto che questa attribuzione ai fini del cognome del padre sia dovuta ad una norma consuetudinaria; se così fosse allora si arriverebbe ad una disapplicazione, come è noto. Ma la tesi che è la più forte, a dir la verità fatta propria dalla Corte d'Appello di Genova, è che sia una norma implicita e che quindi impugnando le disposizioni dalle quali la norma è presupposta si possa arrivare a un risultato. Questa impostazione era stata per la verità condivisa anche da questa Corte con la sentenza del 2006 che era arrivata ad affrontare il tema accettandone questa prospettiva.

Ricordiamo tutti che la sentenza n. 61 del 2006 era stata molto severa nei confronti dell'attribuzione del cognome del solo padre ai figli, definendola un retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le sue radici nel diritto di famiglia romanistico e di una tramontata potestà maritale.

Come mai la Corte non dichiara allora illegittima la norma desunta più o meno da quelle disposizioni? Perché ritiene che qui si entri in un campo nel quale le variabili che rimangono aperte a scelte del Legislatore sono tali da precludere l'intervento della Corte. Noi accettiamo che il bambino con l'accordo dei genitori porti il doppio cognome, ma che succede se i genitori non sono d'accordo?, noi a quel punto introduciamo nell'ordinamento senza poterlo risolvere questo problema. E l'accordo ci deve essere su tutti i figli?, anche quelli futuri?, oppure si esprime di volta in volta? Davanti a queste questioni la Corte ritiene di non poter arrivare alla declaratoria di illegittimità. Questo il remittente lo sa, e dice: "cionondimeno, dieci anni dopo, il tema va riconsiderato, perché sono accadute evenienze che inducono a riconsiderarlo".

Viene ricordata un'ordinanza della Cassazione del 2008 che si rivolge al primo Presidente della stessa Cassazione perché si valuti la possibilità di un'interpretazione conforme che porti al doppio cognome, poi questa ordinanza rimane lì perché le parti rinunciano al ricorso e quindi non c'è nessuna valutazione successiva. Viene ricordato il Trattato di Lisbona con l'annessa Carta dei diritti e ciò che questa comporta in termini di eguaglianza e di diritti di identità. Le parti private intervenendo a questo giudizio ricordano a loro volta che le stesse parti a cui la Corte costituzionale aveva negato la decisione nel 2006, si erano rivolte successivamente alla Corte di Strasburgo e questa, in data successiva all'ordinanza di rimessione, (per questo l'ordinanza non ne parla), aveva definito l'attribuzione del cognome del solo padre una violazione degli articoli 8 e 14 della CEDU.

La questione qui viene posta in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 e poi al 117, per il giro degli obblighi internazionali e Comunitari.

Il 2, il diritto all'identità, in particolare del figlio, il quale a prescindere anche dalla situazione specifica di questo figlio che viene identificato da una parte con due cognomi e dall'altra con un cognome solo, si sostiene - avendo due genitori - ha diritto ad essere identificato in relazione a entrambi i rami genitoriali a cui deve la propria esistenza e quindi la propria identità.

Articolo 3 e 29 è in particolare l'uguaglianza tra i coniugi, ed è difficile sostenere che relativamente al 29 qui ci sia un limite all'uguaglianza dovuto all'unità familiare: c'è troppa giurisprudenza di questa Corte che dice che l'unità familiare non è mai aiutata dalla discriminazione tra i coniugi. E quindi ecco la questione!

Sono intervenuti i due genitori, i quali aggiungono agli argomenti dell'ordinanza il riferimento alla sentenza di Strasburgo, insistono sul fatto che la Corte può incastonare la sua decisione sul punto del: "ove ci sia l'accordo, allora..." Qui sarebbe interessante discutere del quanto far dipendere la mia identità dall'esservi o meno un accordo tra i miei genitori e a me, coniuge donna, far dipendere la mia eguaglianza dal fatto che lui sia d'accordo con me, se non sia limitativo, ma su questo ci si può pensare.

E' intervenuta anche l'associazione *Rete per la parità*, che ha come compito istituzionale quello di promuovere iniziative, compresi eventuali ricorsi in via giudiziaria finalizzati a introdurre nell'ordinamento giuridico norme di eguaglianza; e sostiene che in ragione di questa sua finalità istituzionale essa dovrebbe essere ammessa a intervenire in questo giudizio pur non essendo stata parte del giudizio *a quo*, e questa come ben sappiamo è una questione che la Corte deve affrontare preliminarmente.»